

Pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti

La pensione di anzianità è una prestazione economica, **a domanda**, erogata ai lavoratori dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria. È una prestazione previdenziale liquidata con il sistema di **calcolo retributivo o misto** che spetta quando ricorrono determinate condizioni, prima del raggiungimento dell'**età pensionabile** stabilita per la **pensione di vecchiaia** (in generale 65 anni per gli uomini e 60 per le donne). In prospettiva, infatti, tale prestazione cesserà per essere sostituita a regime dalla **pensione di vecchiaia contributiva**.

□ Requisiti

Dall'**1.1.2008** i requisiti che devono essere posseduti dagli assicurati iscritti al **Fondo pensione lavoratori dipendenti** sono i seguenti (art. 1 legge n. 247/2007):

- almeno **40 anni di contributi** (compresi i **contributi figurativi** per malattia e disoccupazione), a prescindere dall'età anagrafica, oppure, in alternativa al predetto requisito, raggiungimento della «**quota**» costituita dalla somma tra **età anagrafica** e **anzianità contributiva**, così articolata, fermo restando il limite minimo di 35 anni di anzianità contributiva:

Periodo di maturazione	Dipendenti	
	Quota	Età minima
Dall'1.7.2009 al 31.12.2010	95	59 (*)
Dall'1.1.2011 al 31.12.2012	96	60 (**)
Dal 1° gennaio 2013	97	61 (***)

(*) La quota si raggiunge o con 59 anni e 36 anni di contribuzione oppure 60 anni e 35 anni di contribuzione.

(**) La quota si raggiunge o con 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 anni e 35 anni di contribuzione.

(***) La quota si raggiunge o con 61 anni e 36 anni di contribuzione oppure 62 anni e 35 anni di contribuzione.

I predetti requisiti valgono anche nei confronti dei **lavoratori dipendenti** iscritti ai **Fondi speciali** quali: Fondi Volo, Dazio, Clero e Ferro-

vie dello Stato e soppressi Fondi elettrici, telefonici, marittimi, autoferrotranvieri, nonché Fondi integrativi - gas, esattoriali, Porto di Genova e Trieste (Inps, circ. n. 60/2008). Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere **computata tutta la contribuzione**, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di **contribuzione effettiva utile** per il diritto a pensione di anzianità. Invece, nel determinare l'anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel **sistema delle quote** deve essere comunque esclusa la **contribuzione non utile** per il diritto (Inps, circ. n. 60/2008, v. *tabella successiva*). Inoltre al raggiungimento dell'anzianità contributiva concorrono anche i contributi versati nella **gestione dei lavoratori autonomi** (artigiani, commercianti e agricoli) (Inps, msg. n. 19422/2005). Per il **raggiungimento** della quota valgono anche le **frazioni di anno** e di anzianità contributiva. Pertanto, un lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1.846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31.7.2009;

- **cessazione dell'attività lavorativa** dipendente sia in Italia (art. 22, legge n. 153/1969) che all'estero (art. 7, comma 2, legge n. 407/1990), che deve avvenire entro la fine del mese di presentazione della domanda, cioè del mese precedente la decorrenza. Il lavoratore, per perfezionare il diritto alla pensione, non può **rioccuparsi** anche presso un altro datore di lavoro, facendo coincidere la data di instaurazione e quella di decorrenza della pensione (Min. lav., interpello n. 19/2009).

Clausola di salvaguardia

In relazione ad **alcune situazioni pregresse** al 31.12.2007, la legge n. 247/2007 fa salvi i **requisiti preesistenti** per il pensionamento anticipato a favore:

Contributi utili al diritto

	Contributi obbligatori o effettivi	Contributi figurativi	Contributi volontari	Contributi riscatto studi
Anzianità contributiva di 35/36 anni	Sì, compresi quelli versati con retribuzioni ridotte (ad esempio per malattia)	No quelli per malattia e disoccupazione. Sì per servizio militare e congedo maternità (Inps, circ. n. 107/2007)	Sì	Sì
Anzianità contributiva di 40 anni	Sì, compresi quelli versati con retribuzioni ridotte (ad esempio per malattia)	Sì	Sì	Sì

1) del lavoratore che abbia maturato entro il **31.12.2007** i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'1.1.2008 ai fini del diritto all'accesso di anzianità, con possibilità di esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti indipendentemente da ogni modifica della normativa;

2) dei lavoratori autorizzati alla **prosecuzione volontaria** anteriormente al 20.7.2007;

3) nei limiti del numero di 10.000, dei lavoratori collocati in **mobilità** (artt. 4 e 24 legge n. 223/1991), sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente all'1.3.2004, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, nonché dei lavoratori destinatari dei **fondi di solidarietà** di settore (art. 2, comma 28, legge n. 662/1996), per i quali siano già intervenuti, alla data dell'1.3.2004, gli accordi sindacali previsti;

4) nei limiti di 5.000 lavoratori beneficiari, dei lavoratori **collocati in mobilità**, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15.7.2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

I requisiti per la pensione di anzianità dal 2004 al 2007

I requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità dal 2004 al 2007 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici sono i seguenti:

- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 57 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 38 anni per il 2004 e 2005,

39 anni di contribuzione per il 2006 e 2007 e 40 anni di contribuzione dal 2008 in poi;
- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 56 anni di età per il 2004 e 2005, 57 anni dal 2006 in poi per i lavoratori dipendenti privati e pubblici cosiddetti **precoci** (possesso di almeno un anno di contributi effettivi in età compresa tra i 14 e i 19 anni) e operai (tabella B, allegata alla legge n. 335/1995). il vantaggio previsto dalla legge per i lavoratori precoci è terminato a partire dal 2006.

Lavoratrici madri

In via sperimentale, fino al **31.12.2015**, è possibile conseguire il diritto all'accesso alla pensione di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti (e a 58 anni per le lavoratrici autonome), nei confronti delle lavoratrici stesse che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del **sistema contributivo**. Entro il 31.12.2015 il Governo verificherà i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione (art. 1 legge n. 243/2004).

Part time

Nel caso di **trasformazione del rapporto di lavoro** da full time in part time, la riduzione proporzionale dell'anzianità contributiva non vale per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, ma solo per la **determinazione della misura** della pensione.

Lavori usuranti

Nei confronti dei lavoratori che hanno svolto lavori usuranti, e che maturano i requisiti per

Lavori usuranti per le pensioni di anzianità

Mansioni particolarmente usuranti	<ul style="list-style-type: none"> - lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; - lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; - lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; - lavori in cassoni ad aria compressa; - lavori svolti dai palombari; - lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alla fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; - lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; - lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità. 	Art. 1 legge n. 247/2007 - Dm19.5.1999
Lavoratori notturni con un minimo di permanenza nel periodo notturno	È lavoratore notturno chi durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale e chi durante lo stesso periodo svolga almeno una parte del suo orario di lavoro come previsto in contratti collettivi; o, in mancanza di questi, chi lo svolga per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, limite che va riproportionato per il part time. Per periodo notturno si intende quello di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.	Art. 1 legge n. 247/2007 - Dlgs n. 66/2003
Lavoratori addetti alla linea catena	Lavoratori che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.	Art. 1 legge n. 247/2007
Autisti	Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.	Legge n. 247/ 2007

l'accesso al pensionamento a decorrere dall'1.1.2008 la legge consente la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al **pensionamento anticipato** con **requisiti inferiori** a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 1 legge n. 183/2010 - Collegato lavoro). I criteri sono quelli indicati dall'art. 1 legge n. 247/2007 ossia:

- 1) nel **periodo transitorio** (che verrà definito con i previsti decreti legislativi), occorre avere svolto una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
- 2) a **regime**, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Il beneficio pensionistico consiste nella **riduzione di 3 anni** del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità, con un minimo di 57 anni e un'anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. La norma non è operativa in quanto necessita dell'attuazione tramite previsti decreti legislativi. La legge introduce una **clausola di salvaguardia**, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Periodo		Requisiti		
		Quota	Età	Anzianità
1.7.2009 - 31.12.2010	in alternativa	95	59 anni	35 anni di anzianità contributiva
		85	54 anni	25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		87	55 anni	Almeno 20 anni e meno di 25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		89	56 anni	Per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo
1.1.2011 - 31.12.2012	in alternativa	96	60 anni	35 anni di anzianità contributiva
		86	55 anni	25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		88	56 anni	Almeno 20 anni e meno di 25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		90	57 anni	Per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo
Dal 1.1.2013	in alternativa	97	61 anni	35 anni di anzianità contributiva
		87	56 anni	25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		89	57 anni	Almeno 20 anni e meno di 25 anni di lavoro con iscrizione al Fondo volo
		91	58 anni	Per i tecnici di voli e piloti collaudatori, con un'attività di volo di almeno 15 e inferiore a 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo

Regimi speciali

In alcuni casi la legge fa salvi i regimi pensionistici previsti da normative speciali, non superate dai criteri generali introdotti dalla legge n. 335/1995 e successive modifiche:

1) **privi della vista**: devono intendersi coloro che sono colpiti da **cecità assoluta** o hanno un **residuo visivo** non superiore a un decimo (**1/10**) in entrambi gli occhi con eventuale correzione. I lavoratori hanno diritto ad una **maggiorazione** dell'anzianità contributiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, di **4 mesi per ogni anno di attività lavorativa** prestata in qualità di privo della vista; per i periodi di attività inferiori all'anno, il beneficio spetta proporzionalmente, aumentando di un terzo (**1/3**) il numero delle settimane di lavoro svolto (legge n. 120/1991 - art. 9 legge n. 113/1985);

2) i lavoratori iscritti al **Fondo per il personale di volo** dipendente da aziende di navigazione aerea possono richiedere la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimento di requisiti anagrafici e contributivi **ridotti**, rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori, di 1 anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di 5 anni e sempreché il lavoratore possa far valere **20 anni di** contribuzione ob-

bligatoria e volontaria al Fondo o relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei **tecnici di volo** e dei **piloti** collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa (art. 3 Dlgs n. 164/1997). Tuttavia, dall'1.7.2009, il diritto alla pensione di anzianità (e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo) si raggiunge anche per gli iscritti al Fondo con il cd. «sistema delle quote», con l'articolazione esposta nella **tabella sopra-riportata** (Inps, msg. 5.12.2008, n. 27307);

3) **prepensionamenti**: in alcuni casi e determinati settori, individuati di volta in volta, la legge prevede il beneficio del prepensionamento rispetto ai requisiti generali nei limiti, alle condizioni ed entro l'ammontare delle risorse stanziati previsti dalla legge stessa. Nel passato hanno potuto beneficiare ad esempio di tale deroga i **lavoratori socialmente utili** e i **poligrafici** del settore editoria;

4) **minatori**: i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per **almeno 15 anni a lavori di sottosuolo**, possono accedere alla pensione di anzianità (o di vecchiaia) con requisiti più favorevoli rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (legge n. 5/1960). Per ottenere la pensione di anzianità i soggetti in esame **devono perfezio-**

nare i 35 anni di anzianità contributiva con la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni. Pertanto, il requisito contributivo viene conseguito al raggiungimento dei trenta anni di contribuzione utile, indipendentemente dall'età anagrafica (Inps, circ. n. 149/2004). Non risulta che tale regola sia stata modificata dalla legge n. 247/2007 che ha introdotto il sistema delle quote, né che l'Inps ne abbia dato una diversa interpretazione.

Benefici legati all'anzianità contributiva

I benefici che permettono di calcolare l'anzianità contributiva in modo più vantaggioso per l'assicurato, legati al possesso di determinati requisiti (**non vedenti, invalidi civili, esposti all'amianto e vittime del terrorismo**), sono gli stessi previsti per la maturazione della **pensione di vecchiaia**.

Decorrenza

I lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione di anzianità, compresi coloro che maturano il diritto con i soli **40 anni di anzianità contributiva**, dall'**1.1.2011** hanno diritto alla pensione con **decorrenza dal primo giorno del mese successivo** allo scadere dei 12 mesi successivi al perfezionamento dei requisiti (cosiddetta **finestra mobile** - art. 12 legge n. 122/2010 - Inps, circ. n. 126/2010).

Ad **esempio** maturazione dei requisiti il 22.3.2011, la pensione decorre dall'1.4.2012.

La regola interessa anche gli iscritti ai **Fondi Volo**, Dazio, Ferrovie dello Stato e ai soppressi Fondi elettrici, telefonici, autoferrotranviari, marittimi nonché nei confronti degli iscritti ai **fondi integrativi** (Gas, Esattoriali, porto di Genova e Trieste); sono **esclusi** gli assicurati al **Fondo clero** e i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per i quali la decorrenza della pensione viene determinata dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. I lavoratori autorizzati alla prosecuzione **volontaria** prima del 20.7.2007 potranno beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità, altrimenti devono seguire il regime delle nuove decorrenze.

Decorrenza e deroghe

Il sistema della **finestra mobile** è **inapplicabile** nei confronti dei:

- a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il **periodo di preavviso** alla data del 30.6.2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30.6.2010 deve risultare da apposita **dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro**, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
- b) lavoratori per i quali viene meno il **titolo abilitante** allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (ad esempio art. 5 legge 7.8.1990, n. 248 relativa al **controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo** - Inpdap, circ. n. 18/2010);
- c) nel limite massimo di 10.000 lavoratori:
 - lavoratori **collocati in mobilità** sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.4.2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31.5.2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento;
 - lavoratori collocati in **mobilità lunga** per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010;
 - lavoratori che, al 31.5.2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei **fondi di solidarietà** di settore (ad esempio banche). In **alternativa a tale deroga**, il Ministero dell'economia può concedere la concessione del **prolungamento** dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della

decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, comma 37, legge n. 220/2010);
d) lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2010 e che non hanno cessato l'attività lavorativa (cd. **finestra aperta**). In caso di cessazione dell'attività la pensione spetta, anche dal 2011 in poi, dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione.

Le «finestre» **ancora in vigore in via transitoria** nei predetti casi sono le seguenti:

con almeno 40 anni di contributi	
Requisiti maturati entro il	Dipendenti
31 marzo	1° luglio
30 giugno	1° ottobre
30 settembre	1° gennaio
31 dicembre	1° aprile
con il sistema delle quote	
Requisiti maturati entro il	Dipendenti
30 giugno	1° gennaio
31 dicembre	1° luglio

Decorrenza e mobilità

A differenza delle pensioni di vecchiaia, la legge **non disciplina** il caso dei lavoratori in godimento della **mobilità** che maturano i requisiti per la pensione di anzianità in costanza della fruizione di tale ammortizzatore, qualora si tratti di lavoratori in mobilità che non rientrano nelle predette deroghe.

La legge n. 236/1993 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) ha stabilito l'**incompatibilità** tra l'**indennità di mobilità** (oltre a quella di **disoccupazione**) e i trattamenti pensionistici diretti.

È pertanto estensibile il criterio dettato per le **pensioni di vecchiaia** in base al quale l'indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta **fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di anzianità**, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante. Infatti (Inps, msg. n. 15953/2008) l'incompatibilità è riferita alla decorrenza economica della prestazione pensionistica e non soltanto al perfezionamento dei requisiti.